



COMUNE DI COGOLETO

PROVINCIA DI GENOVA

Via Rati 66 - tel. 010/91701 - fax 010/9170225 - C.F. 80007570106 - P.I. 00845470103

**CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA
INTESA PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PER
L'ANNO 2011 - SOSPENSIONE PUNTI C) E D) DELL'ALLEGATO AL CCDI 2010**

Richiamata l'ipotesi di CCDI 2011 sottoscritta in data 19 ottobre 2011 dalle parti, presso la Casa Comunale, in data 23 novembre 2011 a seguito di convocazione con nota n.21029 del 16.11.2011, viene sottoscritto dalle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la ripartizione del fondo di produttività ed il miglioramento dei servizi; secondo la sotto notata configurazione delle rappresentanze:

- Dr. Pace Antonello Presidente;
- Dr. Piardi Luigi Componente;

e per la delegazione trattante di parte sindacale:

- Sig.ra BOERO MARINA Dirigente sindacale CGIL;
- Sig. FRANCINI FULVIO Dirigente sindacale UIL;
- Sig.ra MARRAS MARIA TERESA Dirigente sindacale CISL*;
- Sig. SGROIA FRANCO Dirigente sindacale CSA;
- Sig.ra CRISTOFANINI IRIS Componente RSU;
- Sig. VALLE STEFANO Componente RSU;

Visti:

- i CC.CC.NN.LL. Comparto Regioni - Autonomie Locali del 31/03/1999, del 01/04/1999, del 14/09/2000, del 05/10/2001, del 22/01/2004, del 09/05/2006 del 11/04/2008 e del 31/07/2009;
- il C.C.D.I. del Comune di Cogoleto per il quadriennio 2006/2009 Comparto Regioni - Autonomie Locali, biennio 2006 - 2007, stipulato il 16/12/2008, nonché i precedenti contratti integrativi, accordi ed intese di cui all'art.1 commi 2 e 3 del CCDI 2006-2009 per le parti non abrogate da leggi posteriori, da dichiarazione espressa tra le parti stipulanti nonché per incompatibilità tra disposizioni precedenti e successive;
- il C.C.D.I. 2010 del Comune di Cogoleto;
- l'art. 31 C.C.N.L. Comparto Regioni - Autonomie locali del 22/01/2004, il quale prevede che le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengono determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo e dal successivo art.32;
- gli artt. 33 L. 28/12/2002, n. 289, 40 e 40 bis D.Lgs. 30/03/2001, n.165;

* ACCREDITATA - non presente - sottoscritta ipotesi del 19/10/2011

Ricordato che le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale in ciascuna Amministrazione, pena la nullità delle clausole difformi e la loro disapplicazione;

Acquisito che la determinazione del fondo per la produttività collettiva ed individuale per il miglioramento dei servizi ha luogo con applicazione degli artt. 31 e 32 C.C.N.L. sopra richiamato;

Dato atto che l'art.9 comma 17 del D.L. 31-05-2010, n.78 convertito con legge 31-07-2010, n.122, dispone il non darsi luogo senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012, fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale;

Evidenziato che sulla base del punto precedente, si devono tuttavia ritenere possibili le intese successive alla data di promulgazione della citata legge di conversione, riguardanti la ripartizione del fondo per le risorse decentrate, così come previsto dalla legislazione e dalle norme contrattuali vigenti, al fine di evitare il blocco immotivato ed i danni conseguenti all'andamento dell'amministrazione relativamente all'erogazione di tutti i compensi accessori finalizzati al funzionamento delle PP.AA.;


Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e le risorse disponibili previste per finanziare il trattamento economico accessorio;

Considerato che, con deliberazione di G.C. n.83 dell'11.05.2011, esecutiva ai sensi di legge, sono stati applicati i criteri generali di determinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - anno 2011, e che le risorse destinate al finanziamento del fondo per l'anno 2011 sono di seguito indicati nella tabella di costituzione allegata alla deliberazione sopra indicata;

Dato atto che il sopra indicato importo è la risultante delle risorse di cui all'art.31 del CCNL 23.01.2004, così come integrate da quanto previsto dall'art.8, comma 2 del vigente CCNL per il comparto Regioni ed autonomie locali (quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007), nonché dall'art.4 commi 1 e 2 del CCNL del comparto citato, biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 31.07.2009;

Dato atto della Delibera della Giunta Comunale n.125 del 5.08.2011, di indirizzo alla Delegazione trattante di parte pubblica, recante "Intesa con le OO.SS. sulla distribuzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività: indirizzi alla Delegazione trattante di parte pubblica", nella quale il citato organo di governo prevede di:

- a) di dare corso alle trattative per una ipotesi di intesa con le OO.SS., destinata a stabilire la distribuzione del fondo, le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - anno 2011;
- b) di confermare la sospensione ed il rinvio delle fasce di merito contenute nel vigente CCDI 2010 sino alla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, attualmente sospesa per legge;
- c) di confermare il vigente sistema di performance dell'ente, azionando modalità temporanee di applicazione in relazione all'assenza provvisoria di fasce di merito;

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a signature that appears to be 'MPS', followed by a large, stylized signature, then a signature with the word 'Vols' written above it, and finally a signature that looks like 'G. D.'.

d) di sottoporre la conseguente ipotesi di intesa 2011 stipulata con le OO.SS., all'organo di revisione e, successivamente, in caso di assenza di rilievi, all'organo di governo per l'autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica della sottoscrizione dell'intesa definitiva.

Dato atto che in applicazione del comma 3, art.4 del CCNL EE.LL. del 22.1.2004 tuttora vigente ed indicante i tempi e le procedure per la stipula o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo dell'ente locale:

- 1) è stata emanata relazione sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con vincoli di bilancio da parte del funzionario responsabile del Settore finanziario ed inviata all'Organo di revisione dell'ente nei termini previsti ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione e per l'emissione della correlata certificazione";
- 2) è stata emanata regolare certificazione dall'organo di revisione inerente il controllo della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio ed attestazione dei relativi oneri, in data 25.10.2011 con la conclusione da parte del predetto organo di revisione, della compatibilità dei costi e la corretta certificazione degli oneri, nonché dell'espressione del parere favorevole in merito all'adozione della deliberazione della Giunta Comunale di autorizzazione alla firma definitiva del contratto decentrato siglato sotto forma di ipotesi in data 19.10.2011;
- 3) Vista la Deliberazione n.154 dell'11.11.2011 con la quale l'Organo di Governo, nella fattispecie la Giunta comunale, riferendosi alle sopra indicate certificazioni nonché alla autorizzazione del NIV sull'iscrizione nel fondo dell'1,2% m.s., dispone:
 - A. l'autorizzazione al Presidente della Delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'intesa/contratto decentrato integrativo, a seguito dell'avvenuto controllo dell'organo di revisione di cui in premessa, della regolarità dell'ipotesi di intesa/contratto decentrato stipulata il 19.10.11 tra le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale";
 - B. la trasmissione telematica documentale all'ARAN, entro cinque giorni dalla predetta sottoscrizione, nonché al CNEL;

Le parti costituite dalle due delegazioni di parte pubblica e parte sindacale, stabiliscono con la presente contrattazione collettiva decentrata integrativa la seguente

"INTESA PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PER L'ANNO 2011"
con la quale si dispone che:

1. la distribuzione delle risorse di fondo costituite secondo la tabella 1 allegata e facente parte integrante della presente intesa, sono distribuite secondo il quadro di sintesi contenuto nella tabella 2 allegata e facente anch'essa parte integrante del documento;
2. l'assegnazione delle risorse indicate in tabella 2 è effettuata secondo i criteri e le modalità stabilite dal C.C.N.L. e dal C.C.D.I. vigenti ed indicati in premessa;
3. l'assegnazione delle risorse di cui al precedente punto 2), indicate nelle tabelle allegate ed afferenti alla parte variabile del fondo, ovvero alla produttività, vengono distribuite a seguito dell'applicazione dei criteri e delle modalità relative al merito correlato ad obiettivi e risultati, previsti nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel vigente Sistema di performance vigente nell'ente, nel CCDI 2010;
4. i processi di cui al precedente punto 3) sono rimodulati in correlazione alla sospensione della fasce, istituite nel precedente CCDI 2010, e che con il presente CCDI 2011, le parti decidono concordemente di non applicare sino alla tornata di contrattazione collettiva nazionale successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009 attualmente anch'essa sospesa

 3


per legge. Ciò in coerenza con le motivazioni contenute nel provvedimento di indirizzo D.G.C.n.125/2011, nel quale vengono indicati i seguenti punti, alla data del 5 agosto 2011:

- a) circolare n.1 del 17 febbraio 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica con la quale viene rinviata l'applicazione dell'art.19 del D.Lgs.n.150/2009 alla nuova stipulazione dei contratti collettivi nazionali per quanto concerne le Amministrazioni centrali dello Stato, fermi restando i principi di differenziazione del merito;
- b) analogia con il dato precedente rispetto a cui, nonostante non sia stato formalmente effettuata sospensione dell'art.31 relativo agli enti locali, per coerenza ed equità deve ritenersi opportuna la sospensione dell'applicazione delle fasce di cui all'allegato del CCDI 2010;
- c) contenuti della comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011 inerente la seduta n.146 tenutasi in pari data, inerente l'adozione di decreto correttivo atto ad attribuire valore di legge al contenuto sostanziale dell'accordo sindacale del 4 febbraio 2011 ovvero quello di rinviare la ripartizione delle fasce di merito per il pubblico impiego;
- d) previsione di norma specifica (articolo 6 comma 2) nel decreto correttivo in discussione, ai sensi della quale la differenziazione per fasce "si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009";

5. la sospensione delle fasce di cui al precedente punto 4 e che alla data della D.G.C.n.125 del 5 agosto 2011 si rifaceva ai sopra indicati sotto punti da a) a d), viene qui sancita mediante ricorso al successivo decreto correttivo al d.lgs.n.150/2009, pubblicato il 22 agosto 2011 nella G.U. come decreto legislativo n.141 dell'1.8.2011, il quale all'art.6 "norme transitorie", conferma il sopra indicato punto d), prevedendo che la differenziazione retributiva in fasce prevista dagli artt.19 commi 2 e 3, comma 2 del citato decreto n.150/2009, si applichi solo a partire dalla tornata citata al precedente punto 4 ultimo capoverso;
6. viene incorporato nel presente contratto integrativo il verbale di concertazione sottoscritto dalle delegazioni il 5 aprile 2011, allegato e con ciò facente parte integrante del presente CCDI 2011;
7. viene modificato l'art.2 dell'accordo sindacale del 1° luglio 2002 inerente il personale insegnante della sola scuola infanzia nella parte riguardante il numero delle ore annuali di attività integrative, ovvero incrementando il predetto monte ore da 120 a 130 ore;
8. I CCDI adottati dal 1 gennaio 2000 al 26 ottobre 2009, nelle parti vigenti, sono adeguati a quanto previsto dall'art.5 comma 1 del D.Lgs.n.141 del 1° agosto 2011;

AMB   4

FONDO PRODUTTIVITA' per l'ANNO 2011 secondo le indicazioni del vigente CCNL						
	CCNL	Art.	comma	IMPORTO FISSO	IMPORTO VARIABILE	F. V.
Risparmi derivanti dalla riduzione stabile del fondo per il lavoro straordinario nella misura obbligatoria del 3% (straordinario 1999: f. 31.251.723)	22/1/2004	31	2	484,20		F
Importi ex art.31 c.2, lett. b), c), d), ed e) CCNL 1995 previsti per l'anno 1998 (341.746.300 al netto dello straordinario effettuato nell'anno 1998 pari a 17.959.500.); decurtato dell'importo complessivo di Euro 32.068,33 relativo a n.16 unità di personale N.U. per 12 mesi (ex art.15 CCNL 1999 - lett. d)	22/1/2004	31	2	135.153,59		F
Somme derivanti dall'art.43 L.449/1997 - contratti di sponsorizzazione	22/1/2004	31	3			V
Economie derivanti dalla trasformazione di rapporti di lavoro in part-time dal 1999 in poi - art.1 c.57 L.662/96 (ex art.15 CCNL 1999 lettera e) ABROGATO DA ART.73, COMMA 2 LETTERA C) DELLA LEGGE N.133/2008	22/1/2004	31	3			V
Risorse destinate al pagamento del LED nell'anno 1998	22/1/2004	31	2	15.950,11		F
Risorse destinate al pagamento dell'indennità di L. 1.500.000 personale ex 8 ^a q.f. LED nell'anno 1998 (Incremento quota ex dipendente cessato 31.12.08)	22/1/2004	31	2	5.422,79		F
Incremento dello 0,52% del monte salari anno 1997 esclusa la dirigenza	22/1/2004	31	2	10.640,71		F
Risorse che specifiche disposizioni di legge destinano alla incentivazione del personale (legge Merloni 20.000,00 - cap.242, tributi 22.000,00 - cap.173 (ex art.15 CCNL 1999 - lettera k)	22/1/2004	31	3		42.000,00	V
Risparmi derivanti dalla disciplina del lavoro straordinario - da verificarsi dopo la fine dell'anno (ex art 15 CCNL 1999 lettera m)	22/1/2004	31	3			V
Incremento dell' 1,2% del monte salari anno 1997 esclusa la dirigenza	22/1/2004	31	3		24.555,50	V
Incremento per attivazione di nuovi servizi a seguito di nuove assunzioni (ex Art. 15 CCNL 1999 - comma 5)	22/1/2004	31	2			F
Incremento per attivazione di nuovi servizi con riutilizzo di personale in servizio (ex Art. 15 CCNL 1999 - comma 5)	22/1/2004	31	3			V
Incremento per miglioramento nell'efficienza dei servizi	22/1/2004	31	3			V
Incremento dell'1,1% del monte salari anno 1999 esclusa la dirigenza	22/1/2004	31	2	24.066,89		F
Retribuzione individuale di anzianità personale cessato dal 1/1/2000 in poi, incrementato per n. 2 unità cessate nel corso del 2009	22/1/2004	31	2	25.408,88		F

Incremento dello 0,62% del monte salari anno 2001	22/1/2004	32	1	15.372,47	F
Incremento dello 0,50% del monte salari anno 2001 (se la spesa del personale è inferiore al 39% nell'anno 2001)	22/1/2004	32	2/3	12.397,15	F
Incremento dello 0,20% del monte salari anno 2001 (se la spesa del personale è inferiore al 39% nell'anno 2001)finalizzata all'area delle alte professionalità nei comuni privi di dirigenza	22/1/2004	32	7		F
Incremento dello 0,5% del monte salari 2003 (Euro 1.799.730,28 - decurtato importo per 16 unità N.U. passaggio SATER) se la spesa del personale è inferiore al 39% (32,51%)	9/5/2006	4	1	10.798,38	F
Incremento dello 0,6% del monte salari anno 2005, esclusa la dirigenza (1.859.613,00) se rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti è inferiore al 39% (35,10%)	11/4/2008	8	2	11.157,68	F
Incremento dell'1% del monte salari anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora gli enti siano in possesso dell'ulteriore requisito del rispetto del patto di stabilità interno anche per l'anno 2008, ed il rapporto tra la spesa del personale ed entrate correnti non sia superiore al 38% - SOLO PER ANNO 2009	CCNL	4	2		F
Risparmi derivanti da somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario, portate in aumento nell'esercizio successivo (UNA TANTUM anno 2010)	n. CCNL	17	5		2.434,19
TOTALE				266.852,85	
Riduzione proporzionata alla riduzione del personale in servizio ai sensi di quanto previsto dal'art.9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010.				4.351,27	
TOTALE				e. 262.501,58	
L.R. n. 7 del 12.04.2001 personale trasferito con mobilità da Com. Montana del Giovo - produttività				e. 1.064,64	
L.R. n. 7 del 12.04.2001 personale trasferito con mobilità da Com. Montana del Giovo - differ. Progr econ. D4 - D5				e. 1.227,53	
TOTALE				e. 264.793,75	68.989,69

QUOTA FISSA	264.793,75
QUOTA VARIABILE	66.555,50
UNA TANTUM	2.434,19

TOTALE	333.783,44
--------	------------

MB

P

Ves
AD
6

ALLEGATO 2 TABELLA 2 DISTRIBUZIONE RISORSE

TABELLA 2

SPESA FINANZIATA	FONTE DI FINANZIAMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali	RISORSE STABILI	art.17,c.2, lett.b), CCNL 1.4.99 - Art.34, c.1, CCNL 22.1.2004	152.500,00
Riclassificazione personale dell'ex prima e seconda qualifica e dell'area di vigilanza ai sensi del CCNL 31.03.99	RISORSE STABILI	Art. 19 , c.1, CCNL 1.04.1999	1.500,00
Personale educativo asili nido	RISORSE STABILI	Art.6, CCNL 5.10.2001	1.500,00
Indennità di comparto	RISORSE STABILI	Art.33, c.4, CCNL 22.01.2004	50.000,00
		TOTALE	205.500,00
		RISORSE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE	59.293,75
Indennità di turno + reperibilità + maneggio valori + maggiorazioni orarie + rischio	RISORSE STABILI	Art.17, c.2, lett d) CCNL 1.4.99	17.000,00
Attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale categoria A,B,C	RISORSE STABILI	Art.17, c.2, lett e) CCNL 1.4.99	9.000,00
Specifiche responsabilità personale categorie B, C e D: stato civile e anagrafe, ecc.	RISORSE STABILI	Art.17, c.2, lett f) CCNL 1.4.99	28.000,00
Finanziamento alte professionalità di cui all'art.10 del CCNL 22.01.2004	RISORSE STABILI	Art.32, c.7, CCNL 22.01.2004	0
Somme residue atte a finanziare gli istituti contrattuali di indennità al personale di cui ai punti precedenti	RISORSE STABILI		5.293,75
SOMMA RESIDUALE RISORSE STABILI		TOTALE	0,00
Produttività e miglioramento dei servizi	RISORSE VARIABILI (24.555,50) + UNA TANTUM (2.434,19)	Art.17, c.2, lett.a) e art.18 CCNL 1.4.99	26.909,69
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale (progettazione opere pubbliche, ICI, contenzioso tributario, ecc.)	RISORSE VARIABILI	Art.17, c.2, lett.c) CCNL 1.4.99	42.000,00
Progetti destinati a specifici obiettivi di produttività e qualità	RISORSE VARIABILI	Art. 15, c. 2, CCNL 1.4.99	0
DISPONIBILITA' RISORSE VARIABILI		TOTALE	68.989,69
DISPONIBILITA' RISORSE STABILI		TOTALE	0,00



COMUNE DI COGOLETO

PROVINCIA DI GENOVA

Via Rati 66 - tel. 010/91701 - fax 010/9170225 - C.F. 80007570106 - P.I. 00845470103

CONCERTAZIONE PREVISTA DALL'ART.6 CCNL 22.1.2004, COMMA 2 LETT.B, "CALENDARI DELLE ATTIVITA' DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E DEGLI ASILI NIDO", SULLA MATERIA PREVISTA DALL'ART.30 COMMA 7 DEL CCNL AA.LL.

In data 05 aprile 2011 le delegazioni trattanti di parte pubblica e parte sindacale, sulla base dell'incontro tenutosi il 23 febbraio 2011 presso la sede comunale sulla materia indicata ed in relazione alle intese raggiunte sull'applicazione dell'art.30 comma 7 del CCNL 15.09.2000, sottoscrivono il presente verbale di concertazione.

Con la presente concertazione le parti, nel solco delle disposizioni contrattuali nazionali e della giurisprudenza consolidata sull'argomento¹, danno atto e convengono che a seguito delle specificazioni anzidette, il quadro applicativo consequenziale, con riferimento al citato art.30 comma 7, si configura come di seguito indicato:

- a) in relazione alla menzione delle attività integrative del personale insegnante, il citato comma prevede a propria volta due diverse ipotesi di attività di aggiornamento: 1) quella svolta nei periodi di interruzione del calendario scolastico nonché effettuata nei periodi di chiusura delle scuole fatte salve le ferie; 2) quella svolta nel quadro delle attività ulteriori rispetto a quelle definite nel calendario scolastico;
- b) la norma citata, detta altresì una disciplina differenziata per le due differenti ipotesi: per quella sub 1), programmata dall'ente datore di lavoro, per la quale non è necessaria alcuna concertazione con le OO.SS. né è prevista alcuna forma di incentivazione, nei limiti quantitativi di 20 ore mensili, e quella sub 2) per la quale è necessaria la previa concertazione con le OO.SS. ed è previsto altresì un incentivo economico. In tale ultimo caso viene posto un limite di durata massimo di quattro settimane;
- c) le parti contraenti, come confermato dalla giurisprudenza più recente "[...] nel prevedere la possibilità per l'ente datore di lavoro di disporre autonomamente attività di aggiornamento per il personale nei periodi di chiusura delle scuole, hanno fissato un limite quantitativo a tale attività richiamando il limite fissato (nei commi secondo e sesto) per le attività integrative (comma 7 parte prima). Perché lo svolgimento di attività di aggiornamento di cui al comma 7 possa eccedere il suddetto limite è necessario il concerto con i sindacati e la corresponsione di incentivi economici"².

La normativa in esame deve essere pertanto interpretata secondo il quadro contrattuale e giurisprudenziale anzidetto che consequenzialmente rende invalide e disapplicabili le eventuali disposizioni contrattuali decentrate in contrasto con esso. Per questi motivi le delegazioni convengono che in merito all'organizzazione della materia disciplinata dal citato art.30 CCNL vigente, il quadro regolamentare di riferimento, risulta quello esplicitato ai punti sopra indicati, con ciò uniformando ad essi l'organizzazione delle strutture e del personale interessato.

f.to La delegazione di parte pubblica
(Pace-Piardi)

f.to La delegazione di parte sindacale
(dirigenti sindacali accreditati e
membri RSU dell'ente)
(Trotta-Ragni-Piccardo-Sgroia 9

¹ cfr. Cass.civ.Sez.Lav. 05-05-2005, sentenza n.9342, Trib.Torino Sez.Lav. sentenza n.4993/02;

² idem nota 1 Cass. civile

Ver
8

Le parti sottoscrivono il presente IPOTESI di CCDI 2011 nel rispetto delle procedure stabilite dall'art.4 del CCNL 22.1.2004.

Cogoletto 23 novembre 2011

p la Delegazione di parte pubblica

p. la Delegazione di parte sindacale



Il Presidente

I componenti
[Handwritten signature]

I componenti

[Handwritten signature] (CSA)
Stefano Uboldi (RSU)
Francesco Giulio (UIL)
Pietro (RSU)
Monica Paoletti (CGIL)

[Handwritten signature]
Il Presidente della delegazione
Trattante di Parte Pubblica
(Dott. Antonello Pace)

23/11/2011